



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE AFFARI GENERALI

## **FOGLIO CONDIZIONI RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CATERING NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

Il presente accordo quadro, ai sensi dell' art. 54 D.Lgs. 50/2016, ha per oggetto la fornitura dei servizi di ristorazione e di catering nell'ambito delle attività di rappresentanza dell'Ente, disciplinate dal relativo regolamento comunale.

### **Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

I fornitori dovranno garantire il servizio di ristorazione e catering con i prodotti e prezzi riportati nella seguente tabella:

<b>Servizio richiesto con menù</b>	<b>Prezzo a persona</b>
<b>Coffee break:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Angolo caffetteria con caffè, deca, orzo in cialde</li><li>- Angolo bevande con succhi e acqua</li><li>- Pasticceria secca mignon</li><li>- Pasticceria da forno farcita</li><li>- Frutta fresca e/o macedonia di frutta</li></ul>	<b>€7 a persona</b>
<b>Aperitivo:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aperitivo analcolico/alcolico</li><li>- Vini doc, bevande, succhi di frutta, acqua</li><li>- Patatine e arachidi</li><li>- Pizzette e salatini di pasta sfoglia farciti</li><li>- Tramezzini misti</li><li>- Briochine salate farcite con salumi e formaggi</li><li>- Pasticceria secca mignon</li><li>- Pasticceria da forno farcita</li><li>- Frutta fresca e/o macedonia di frutta</li></ul>	<b>€12 a persona</b>
<b>Light Lunch:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Antipasto</li><li>- 1 primo caldo o freddo oppure 1 secondo caldo o freddo con contorno (scelti dal committente tra una rosa di almeno 4)</li></ul>	<b>€25 a persona</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Torte di pasticceria a buffet, pasticceria secca</li> <li>- Angolo caffetteria con caffè, deca, orzo in cialde</li> <li>- Angolo bevande con succhi, acqua e vini doc</li> </ul>	
---	--

Il servizio dovrà essere erogato, a richiesta dell'Amministrazione committente, o presso la sede dell'operatore economico o nei locali della stessa Amministrazione.

Nel servizio è compreso il tovagliato in tessuto, la stoviglieria in acciaio e ceramica, i tavoli d'appoggio e tutto quanto possa occorrere per l'espletamento del servizio. L'affidatario curerà il servizio in tutte le sue fasi, dall'allestimento iniziale al disbrigo finale.

### **Art. 3 – FORMULAZIONE DEI PREZZI, DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.**

I prezzi per i singoli servizi sono determinati secondo le tipologie elencate della tabella di cui al precedente art. 2.

L'accordo quadro avrà la durata di tre anni, decorrenti dal 1<sup>a</sup> gennaio 2022 e potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del suo valore.

La sottoscrizione dell'accordo quadro non darà alcun diritto di indennizzo agli operatori economici che lo abbiano sottoscritto, nel caso in cui il Comune non utilizzi l'intero ammontare o nel caso in cui non sia inviato alcun ordinativo di servizio.

I firmatari dell'accordo quadro sono tenuti ad eseguire tutti i servizi che il Comune ordinerà nel periodo di durata dell'accordo stesso.

Il Settore Affari Generali del Comune, consultando l'elenco degli operatori accreditati e applicando il criterio della rotazione, inoltrerà apposita richiesta di prenotazione del servizio di ristorazione o di catering telefonicamente o tramite mail, all'indirizzo indicato dall'operatore economico, con preavviso di almeno 24 ore. L'operatore economico è tenuto ad inviare via mail all'indirizzo del committente l'avvenuta prenotazione del servizio.

Il presente accordo è conferito senza vincolo di esclusiva. Pertanto il Comune di Casale Monferrato si riserva il diritto di affidare il servizio a operatori economici diversi, debitamente selezionati, in caso di eventi organizzati

presso location dotate di particolari caratteristiche in relazione a cerimonie e/o eventi specifici.

#### **Art. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Ogni servizio reso dovrà essere fatturato in modalità elettronica e le relative fatture non potranno avere data antecedente alla prestazione.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni attività e di tutti gli oneri necessari alla prestazione.

La fattura dovrà contenere in allegato l'estratto conto delle prestazioni rese, con indicazione della data di erogazione del servizio.

Al pagamento di ogni fattura si provvederà entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture, a seguito di esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli operatori economici si impegnano ad assumere gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Gli operatori economici assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

## **Art. 6 – SICUREZZA**

Gli operatori economici si impegnano a rispettare e a far rispettare al proprio personale tutte le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, unitamente a tutte le altre misure ed azioni precauzionali che si rendessero necessarie per prevenire infortuni e/o eventi dannosi.

## **Art. 7 - RISOLUZIONE**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto nei confronti del singolo operatore economico, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a) ripetuti ritardi nell'esecuzione del servizio
- b) ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali;
- c) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente da parte dell'operatore economico
- e) in caso di fallimento dell'operatore economico
- f) in caso di cessione totale o parziale del contratto.

## **Art. 8 – FORO COMPETENTE**

La soluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Vercelli.